

**VERBALE DI ACCORDO PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO  
A CARICO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 30 D. Lgs. n. 148/2015)**

In data 2/3/2020, si sono incontrati:

- **Camelot Soc. Coop.** con sede in Reggio Emilia (Re), via Oslavia n. 21, nella persona del legale rappresentante Malmassari Diego, assistito da Matteo Castellì di Cna Reggio Emilia, esercente l'attività di pulizie, attività di biblioteche, archivi e musei cod. fisc. 01558210355 Pos. INPS 68034334741 CCNL applicati in azienda CCNL Cooperative Sociali - CCNL Multiservizi;
- **le OO.SS. FILCAMS CGIL Nazionale** nella persona di Giovanni Dalò, **FISASCAT CISL Nazionale** nella persona di Marco Demurtas **UILTUCS UIL Nazionale** nella persona di Gabriele Florino e **UILTRASPORTI UIL Nazionale** nella persona di Lucia Silvestri per effettuare esame congiunto relativamente alla comunicazione inviata dalla Società Cooperativa di cui sopra, per esprimerne la consultazione sindacale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n°148/2015, in relazione alla riduzione dell'attività produttiva che l'azienda, con nota prot. n°690 del 24/02/2020, ha preventivamente comunicato alle segreterie territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, quale conseguenza delle "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" governativamente attuate - ovvero per effetto di "situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti

premessi che

- la Cooperativa sociale Camelot esercente l'attività di pulizie, attività di biblioteche, archivi e musei;
- la dimensione organizzativa di Cooperativa sociale Camelot è multilocalizzata sul territorio nazionale, essendo articolata in più sedi di esecuzione dei servizi di cui l'azienda è affidataria, ubicate in regioni diverse;

In particolare, tra gli altri, Cooperativa sociale Camelot è affidataria dei seguenti appalti/gestioni:

- con nota del 24 febbraio 2020 la Società ha manifestato alle OO.SS. che a seguito:

A) dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1 del 23 Febbraio 2020 del Ministero della Salute di concerto con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, della Regione Veneto e della Regione Lombardia (contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), che prevedono la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri Istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali Istituti o luoghi;

B) dei provvedimenti delle Autorità comunali competenti sempre finalizzate al contenimento della suddetta emergenza epidemiologica

risulta sospesa l'attività aziendale, per n. complessivo di 36 dipendenti, impiegati presso gestioni/appalti in Emilia Romagna e Veneto coinvolti nelle chiusure di cui ai punti precedenti e con conseguente necessità di fare ricorso al Fondo di Integrazione Salariale previsto dagli artt. 29 e ss. D. Lgs. n. 148/2015 e dal D.L. n. 94343 del 3/2/2016, con richiesta di erogazione dell'Assegno Ordinario con causale di situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti;

- la sospensione è dovuta ad eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, con tutte le conseguenze di cui all'art. 14, comma 4, D. Lgs. n. 148 del 2015;
- con nota del 27 febbraio 2020 le OO.SS. in intestazione richiedevano incontro per esame congiunto;

Il DPCM 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto: A) sospensione, sino al 8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (art. 2 punto C); B) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (art. 2 punto F);

Da tali ordinanze si determina pertanto il blocco dell'attività negli appalti/gestioni sopra elencati

Le Parti, nel corso dell'esame congiunto, hanno pertanto verificato come le circostanze sopra evidenziate costituiscano una situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti

La società Camelot Soc. Coop. Sociale occupando mediamente alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori nel semestre precedente, opera nel settore del terziario, in quanto l'attività prevalente dell'impresa è rappresentata dalla erogazione di servizi di pulizie, attività di biblioteche e musei, e pertanto applica ai dipendenti coinvolti negli appalti elencati il C.C.N.L. Multiservizi sottoscritto il 31/5/2011 dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL UILtrasporti UIL e Unilucs UIL.

Tale settore non rientra nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n° 148/2015; né le parti stipulanti il CCNL comparativamente più rappresentativo hanno costituito, alla data odierna, fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n° 148/2015;

La circostanza in oggetto è pertanto soggetta alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (ex "fondo di solidarietà residuale"), di cui all'art. 29 del D.Lgs. n° 148 del 14 settembre 2015, ed operativo dal 18 dicembre 2015 (cfr. Messaggio INPS n° 7637 del 28/12/2015);

Tutto ciò premesso le Parti hanno individuato nell'assegno ordinario a carico del Fondo di Integrazione Salariale l'unico strumento utile allo stato attuale a fronteggiare la citata situazione:

la sospensione fino ad un massimo di zero ore settimanali con intervento dell'assegno ordinario FIS avrà decorrenza dal 25 febbraio 2020 e termine alla scadenza delle misure di cui in premessa (attualmente valide fino al 8 marzo 2020) e vedrà coinvolto il numero massimo di 15 addetti con CCNL Multiservizi, collocati presso gli appalti/gestioni citati in premessa (i rimanenti n. 12 con CCNL Cooperative Sociali e coinvolti nelle sospensioni sono esclusi dalla presente consultazione);

facendo riferimento a tutti i lavoratori la misura dell'intervento interesserà quindi, complessivamente, n° 15 unità lavorative con CCNL Multiservizi corrispondenti ad una forza lavoro di ..... ore settimanali (pari a ..... Full Time Equivalent);

Le parti concordano di rincontrarsi tempestivamente se le ordinanze di restrizione emanate dagli organi competenti dovessero essere prorogate;

si concorda che al termine della medesima i lavoratori rientreranno al lavoro secondo il loro orario contrattuale;

Alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15 novembre 2017, ed ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del D.lgs n. 148/2015, l'azienda alla fine di ciascun periodo di paga, anticiperà ai lavoratori aventi diritto il trattamento di integrazione salariale nelle misure attualmente in vigore;

Le giornate di sospensione saranno a disposizione nel limite del numero massimo di lavoratori sopra indicati;

- Il Trattamento di Fine Rapporto, così come espressamente previsto dal codice civile maturerà per intero;
- L'azienda inoltrerà in via telematica nei termini di legge la domanda di accesso all'assegno ordinario, allegando il presente accordo sindacale ed eseguendo ogni altro adempimento previsto dalla legge a suo carico per l'erogazione della prestazione di sostegno al reddito;
- L'azienda dichiara che non procederà alla trattenuta del trattamento FIS anticipato nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di pagamento.  
Le Parti convengono di gestire e monitorare le specifiche modalità di applicazione della riduzione oraria, come sopra concordata, attraverso incontri periodici su richiesta di parte, a livello locale o in alternativa a livello nazionale, per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello dell'equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori  
Le parti concordano di rincontrarsi alla fine dell'utilizzo dell'ammortizzatore per una valutazione finale.

La sottoscrizione del presente accordo è da intendersi per l'espletamento della procedura di consultazione prevista dal D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2016.

p. Società Cooperativa


p. CNA

p. FILCAMS CGIL

p. FISASCAT CISL

p. UILTUCS UIL

p. UILTRASPORTI UIL

  
 SOCIETA' COOP.VA SOCIALE  
 OSLAVIA, 21 - 42124 REGGIO EMILIA  
 TEL. 0522 302053 FAX 0522 308968  
 P. IVA 01558210355

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*